

LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE:

La nomina dell'amministratore è obbligatoria quando i condomini sono più di otto, ha durata di un anno e si intende rinnovato per ugual durata, (se, dopo l'anno di gestione l'assemblea non decide a proposito, è prevista la gestione dello stesso amministratore per altri dodici mesi.) Nel caso in cui, l'assemblea decidesse di revocarlo passati i dodici mesi sarebbe una decisione legittima, in quanto si parla di durata annuale e non biennale. La nomina dell'amministratore è illegittima quando decisa unicamente dal costruttore o dal gestore di una multiproprietà. Nei casi in cui, in una realtà condominiale (realtà costituita da nove o più condomini), non vi sia un amministratore, ciascun condomino potrà ricorrere per la nomina all'autorità giudiziaria, senza il coinvolgimento di altri condomini. Il ricorso al tribunale è previsto per i condomini ma anche dall'amministratore uscente.